

Comune di Campertogno

Provincia di Vercelli

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTE, TARIFFE E TASSE.

L'anno 2014 addì 1 del mese di Agosto alle ore 21,00 nella sala municipale, previa osservanza di tutte le formalità previste dalla Legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti
VIMERCATI PAOLO	Sindaco	X	
GIACOMINO MARINA		X	
GIACOBINI GERMANO		X	
ARDIZZONE MARTINA		X	
FERRARIS MICHELE			X
GILARDONE ALESSANDRO		X	
SERRA LUCIANO		X	
LORA MORETTO PIETRO		X	
AZZOLINI ANDREA		X	
SERRA IOLE		X	
FERRARIS MARCO			X
	TOTALE	9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Marocco Dr. Pierluigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Paolo Vimercati – Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTE, TARIFFE E TASSE.

IL SINDACO

Propone l'adozione della seguente deliberazione:

A) Approvazione aliquote e detrazioni d'imposta I.M.U. per l'anno 2014:

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei Comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento;

Atteso che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data odierna;

Rilevato che con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato:

- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;

- che per il 2014 il gettito dell'imposta comunale propria ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis, inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05/07/2013 di approvazione delle aliquote per l'anno 2013;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2014 può essere soddisfatto, confermando sia la detrazione di legge per l'abitazione principale che le aliquote determinate per l'anno 2013, come segue:

1. ALIQUOTA RIDOTTA 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria);
2. ALTRI IMMOBILI E TERRENI EDIFICABILI: aliquota 0,86%;
Detrazioni per abitazione principale €. 200,00;

Considerato che per effetto delle disposizioni più sopra indicate, comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), dall'anno 2013 e quindi anche per il 2014 non è possibile determinare una aliquota inferiore allo 0,76 per i fabbricati di categoria catastale D;

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) di confermare, al fine dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2014, le medesime aliquote e la detrazione per abitazione principale adottate nell'anno 2013 come segue:

Tipologia immobile	Aliquota per mille
Abitazione principale, non soggetta ad esenzione, classificata in categoria: A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in ville) A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e relative pertinenze (una per categoria)	4,00
Altri immobili e terreni edificabili	8,60

Detrazione	Importo in Euro
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00 = (rapportati al periodo annuale di effettivo utilizzo)

- 3) di applicare la detrazione all'aliquota I.M.U. per abitazione principale agli immobili:
- posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso immobile non risulti né locata né utilizzato od occupato a qualsiasi titolo, anche occasionalmente e/o gratuitamente da alcuna persona, neppure se familiari;
 - posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano ed iscritti all'anagrafe AIRE del Comune, a condizione che non risultino locati né utilizzati od occupati, anche occasionalmente e/o gratuitamente, da alcuna persona, neppure se familiari;
 - appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e/o dal Comune per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica: il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato;
- 4) di determinare in Euro 2,00 l'importo minimo annuo, al di sotto del quale l'imposta non è dovuta in adesione al regolamento I.U.C. approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 1° agosto 2014;
- 5) di dare atto che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio;

Il sottoscritto Segretario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marocco Dott. Pierluigi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmellino Daniela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopraindicato;

Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta di deliberazione espressa dal Sindaco riferita all'approvazione delle aliquote e detrazioni d'imposta I.M.U. per l'anno 2014.

Successivamente,

IL SINDACO

Propone l'adozione della seguente deliberazione:

B) Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno 2014.

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobile;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille;

Visto il punto A) della presente propria deliberazione, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare in parte la copertura finanziaria delle spese correnti sei servizi indivisibili, si rende necessario fissare per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI, nei limiti di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

Tipologia immobile	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,15%
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,15%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%

Ritenuto di fissare in €. 2,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale la tassa non è dovuta;

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura di parte delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziare nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

Illuminazione pubblica	€. 31.050,00
Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 0,00
Manutenzione strade, viabilità e servizi ambientali	€. 29.323,38
Servizio socio-assistenziale	€. 8.800,00
Servizi cimiteriali	€. 1.420,00
Totale	€. 70.593,38

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicazione degli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell'1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data odierna;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e successivamente al 30 settembre 2014;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia immobile	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,15%
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,15%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%

- 2) di fissare in €. 2,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale la tassa non è dovuta;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio;

Il sottoscritto Segretario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marocco Dott. Pierluigi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmellino Daniela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopraindicato;

Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta di deliberazione espressa dal Sindaco riferita all'approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014.

Successivamente,

IL SINDACO

Propone l'adozione della seguente deliberazione:

C) Approvazione aliquote del tributo per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) – Anno 2014.

"Il Sindaco illustra il provvedimento in esame. Fornisce al riguardo gli importi previsti nel Piano Finanziario relativi al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, forniti dal gestore.

Precisa che le tariffe TA.RI. vengono determinate in funzione della copertura del servizio. Le tariffe, strutturate in quota fissa e variabile, vengono distinte in tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Conclude ricordando che le disposizioni normative impongono la copertura integrazione del costo del servizio con il gettito della tariffa.

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.1 2. 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.1 2. 2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.1 2. 2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto il D.L.16 del 06.03. 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06.03. 2014, n.54 il quale all'art. 1 detta Disposizioni in materia di TARI e TASI;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/ 2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante la IUC (Imposta Unica Comunale)

Visto il Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Campertogno, a partire dal 1 gennaio 2014, della TARI, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, è identificato come allegato "A";

Atteso che con il Piano Finanziario del servizio - allegato "A" alla presente deliberazione - vengono definiti i costi da coprire integralmente, utili alla applicazione del nuovo tributo comunale il quale risulterà così composto:

- quota fissa: determinata in relazione alla componenti essenziali del costo del servizio;
- quota variabile: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Considerato che il Tributo TARI relativo al servizio di igiene urbana è composto, da una quota fissa e di una quota variabile;

Preso atto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale evidenzia un costo complessivo di Euro 66.373,55 ;

Dato atto che:

- il Piano Finanziario per l'applicazione della TARI è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art 8 del DPR 158/99;
- che la normativa impone l'obbligo di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio afferenti il servizio di igiene urbana;

Ritenuto, quindi, di approvare il Piano Finanziario - allegato "A" alla presente;

Ritenuto inoltre necessario, provvedere ad approvare le allegate tariffe per l'applicazione della "TARI" ANNO 2014 - allegato "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Rammentato, per quanto concerne le utenze non domestiche, che i Kc ed i Kd selezionati sono stati individuati in base all'analisi della produzione storica di alcune tipologie di rifiuti ed al fine di limitare, per quanto possibile, in ragione di quanto appena esposto, gli scostamenti rispetto al passato;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare l'allegato Piano Finanziario della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 allegato "A" alla presente deliberazione ;
- 3) Di dare atto, che il costo complessivo per la gestione dei rifiuti - anno 2014, è pari ad Euro 66.373,55;
- 4) Di approvare le allegate tariffe per l'applicazione della "TARI" ANNO 2014 - allegato "B" alla presente deliberazione;
- 5) Di dare atto e precisare che, come previsto nel Regolamento comunale disciplinante la IUC,

approvato con precedente deliberazione n. 11 nell'odierna seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, i versamenti relativi alla TARI dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze:

- ENTRO OTTOBRE 2014;

6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

7) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il sottoscritto Segretario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marocco Dott. Pierluigi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Carmellino Daniela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopraindicato;

Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta di deliberazione espressa dal Sindaco riferita all'approvazione del piano finanziario e delle aliquote del tributo per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI) per l'anno 2014.

ALLEGATO A)
PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO TARI

ENTRATA – PROVENTI		SPESA – ONERI	
Ruolo T.A.R.I.	66.373,55	Raccolta, smaltimento RSU	53.951,19
		Quota CO.VE.VA.R.	1.160,00
		Prestazioni servizi	7.000,00
		Personale	3.000,00
		Meccanizzazione e Spese Postali	1.262,36
Totale	66.373,55	Totale	66.373,55

ALLEGATO B)
TARIFFE APPLICAZIONE TARI ANNO 2014

TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	TASSA ANNO 2013	TARIFFA ANNO 2014
Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi, box privati, se accessori ad abitazione	0,74 €	0,98 €
Locali destinati a negozi alimentari.	1,65 €	2,19 €
Locali destinati ad albergo.	0,37 €	0,49 €
Locali destinati a ristoranti.	3,85 €	5,12 €
Locali destinati ad edicola.	0,59 €	0,78 €
Locali destinati a bar.	3,10 €	4,12 €
Locali destinati a macelleria.	1,60 €	2,13 €
Locali destinati a negozi vendita mobili.	0,10 €	0,13 €
Locali destinati a Uffici.	0,50 €	0,66 €
Locali destinati a Laboratori.	0,77 €	1,02 €
Tassa per le case sparse situate fuori dal centro abitato e centro storico: applicazione del 40% della tassa stabilita per Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, alloggi, box privati, se accessori ad abitazione.		

Successivamente,

IL SINDACO

Propone l'adozione della seguente deliberazione:

D) Conferma aliquota addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) – Anno 2014.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.Lgvo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgvo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali regolamentano ulteriormente la materia;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con deliberazione di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 05/07/2013 con la quale veniva prevista l'addizionale Irpef per l'anno 2013 nella misura dello 0,7%;

Visto l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e successivamente il 30 settembre 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di confermare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 nella medesima aliquota del 2013 pari allo 0,7% (zero virgola sette per cento)
- 2) di quantificare presuntivamente in €. 18.000,000 il gettito complessivo derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui al precedente punto 1);
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Il sottoscritto Segretario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marocco Dott. Pierluigi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmellino Daniela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopraindicato;

Visti i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e proposizione la proposta di deliberazione espressa dal Sindaco riferita alla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vimercati Ing. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marocco Pierluigi

REG. 125

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, delle Legge 18/06/2009 n.69).

Li, 29 SET, 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Marocco Pierluigi

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del Nuovo Testo Unico - D.Lgs. 267 in data 18/08/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 29 SET, 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE



Pierluigi Marocco